

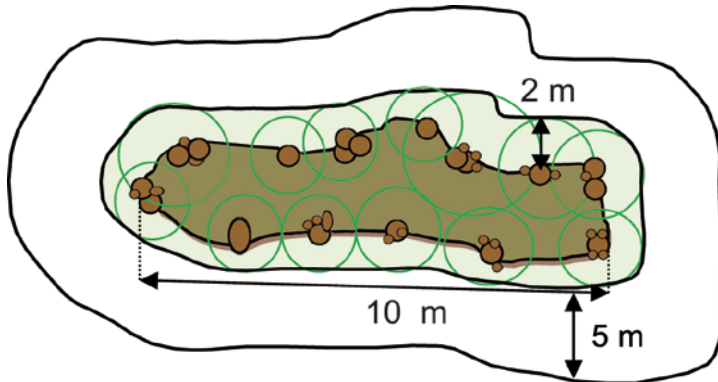
Appendice 1: Siepi e boschetti campestri (art. 9)

(Stato 1° dicembre 2012)

1. Misurare correttamente siepi e boschetti campestri

Le siepi e i boschetti campestri sono costituiti dalla superficie boscata, incluso il limite del bosco. La superficie boscata viene determinata dalla linea che collega i centri dei tronchi delle piante esterne, dal centro dei polloni se si tratta di cespugli; il limite del cespuglio viene determinato dal perimetro della superficie boscata. Se la distanza tra le superfici boscate è inferiore ai 10 m, esse vengono considerate come un'unica superficie.

La zona-cuscinetto ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio ¹⁾ viene determinata a partire dal perimetro del limite del bosco. Di regola essa è larga 5 m.



¹⁾ RS [451.1](#)

2. Compensazione in natura

In caso di compensazione di siepi e boschetti campestri bisogna prestare attenzione a una superficie sufficiente per il limite del bosco largo 2m.

Le sostituzioni di siepi vanno effettuate con cespugli e singoli alberi indigeni e adeguati all'ubicazione. Vanno impiegate specie diverse di alberi e cespugli. La quota di cespugli con aculei deve corrispondere ad almeno il 20 per cento dei boschetti.

Appendice 2: Piante e animali protetti a livello cantonale
(art. 10)

(stato 1° novembre 2023)

1. Elenco delle piante protette a livello cantonale

Nome scientifico	italiano
<i>Anthericum liliago</i>	Liliosfodelo maggiore
<i>Asplenium adulterinum</i>	Asplenio ibrido
<i>Asplenium cuneifolium</i>	Asplenio del serpentino
<i>Campanula thyrsoides</i>	Campanula gialla
<i>Cortusa matthioli</i> L.	Cortusa di Mattioli
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	Ciclamino delle Alpi
<i>Daphne Mezereum</i> L.	Dafne mezereo
<i>Draba ladina</i>	Draba ladina
<i>Eriophorum</i> spp.	Eriofori, tutte le specie
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Genziana asclepiade
<i>Gentiana prostrata</i>	Genziana a dieci punte
<i>Helleborus viridis</i>	Elleboro verde
<i>Leontopodium alpinum</i>	Stella alpina
<i>Lomatogonium carinthiacum</i>	Genzianella di Carinzia
<i>Silene flos-jovis</i> (L.) Clairv.	Crotonella fior di Giove
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trifoglio fibrino
<i>Pinguicula</i> , tutte le specie	Erbe unte
<i>Primula Auricula</i> L.	Primula auricola
<i>Narcissus</i> , specie bianche	Narcisi, specie bianche
<i>Pulsatilla montana</i> Rchb.	Anemone montana (violetto-rosso)
<i>Ranunculus pygmaeus</i>	Ranuncolo pigmeo
<i>Saxifraga cernua</i>	Sassifraga incurvata
<i>Scilla bifolia</i>	Scilla silvestre
<i>Stipa</i> , tutte le specie	Stipa
<i>Swertia perennis</i>	Genzianella stellata
<i>Trientalis europaea</i> L.	Trientale europea

2. Elenco degli animali protetti a livello cantonale

Nome scientifico	italiano
<i>Coenonympha tullia</i>	Coenonympha tullia
<i>Erinaceidae</i>	Istrice
<i>Helix pomatia</i>	Chiocciola

Appendice 3: elenco delle multe in caso di contravvenzioni alle disposizioni sulla protezione dei funghi e delle piante (art. 30 cpv. 2)

(Stato 1° gennaio 2020)

1. Contravvenzioni alle disposizioni sulla protezione dei funghi

- | | |
|--|-------|
| 1.1. Raccolta di funghi in aree di protezione dei funghi | 400.– |
| 1.2. Raccolta di funghi durante il periodo in cui vige il divieto | 200.– |
| 1.3. Superamento della quantità ammessa: | |
| fino a 1/2 kg | 50.– |
| fino a 1 kg | 100.– |
| fino a 2 kg | 200.– |
| fino a 3 kg | 300.– |
| fino a 4 kg | 400.– |
| fino a 5 kg | 500.– |
| In caso di superamento della limitazione quantitativa di oltre 5 kg, gli organi responsabili avviano la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative. | |
| 1.4. Raccolta in gruppi di oltre 3 persone, ciascuno | 100.– |
| 1.5. Utilizzo di rastrelli, zappe e altri arnesi | 200.– |
| 1.6. Distruzione volontaria di funghi | 200.– |

2. Contravvenzioni alle disposizioni di protezione delle piante

- | | |
|---|-------|
| 2.1. Cogliere, scavare e strappare senza autorizzazione non più di cinque piante in zone di protezione della flora (art. 21 cpv. 1 LCNP ¹) | 400.– |
| 2.2. Raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere senza autorizzazione non più di cinque piante selvatiche conformemente all'appendice 2 | 100.– |

Se è soddisfatta più di una fattispecie, le multe vengono cumulate.

¹ CSC [496.000](#)

Appendice 4: Requisiti minimi per i moduli (art. 34)

(stato 1° dicembre 2012)

1. Moduli delle multe

I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a) cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
- b) tipo, ora e luogo dell'infrazione, nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
- c) importo della multa;
- d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro 30 giorni sarà avviata la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative;
- e) termine di riflessione;
- f) data del rilascio del modulo della multa;
- g) firma dell'organo di vigilanza.